

REGOLAMENTO INTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

(approvato all'unanimità nella seduta del 24 maggio 2021
ex art. 5, co. 1, L.R. Puglia 8 marzo 2007, n. 4)

Articolo 1 **Disposizioni generali**

1. Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia, di seguito denominato «Nucleo», è istituito in attuazione dell'art. 1 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché della Legge regionale 8 marzo 2007, n. 4 e s.m.i., ed opera, all'interno dell'Amministrazione regionale, in qualità di valutatore indipendente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale. Il Nucleo, ai sensi della suindicata normativa regionale, è incardinato organizzativamente presso la Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia, dove è ubicato con propria sede.
2. La composizione e la durata del Nucleo sono stabilite dalla Legge regionale e da deliberazioni della Giunta regionale.
3. Il Nucleo svolge i compiti ad esso attribuiti dalla normativa regionale, nazionale ed eurounitaria di riferimento nell'ambito degli obblighi da esse derivanti. Il Nucleo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge regionale 8 marzo 2007, n. 4 e s.m.i., partecipa, altresì, alle attività e alla vita della «Rete dei nuclei» istituita con la Legge 17 maggio 1999, n. 144.
4. Il Nucleo, come previsto dall'art. 5, comma 1, della Legge regionale 8 marzo 2007, n. 4 e s.m.i., esplica le attività di propria competenza secondo i principi e con le modalità stabiliti in questo Regolamento.

Articolo 2 **Il Presidente del Nucleo**

1. Il Presidente del Nucleo è individuato, tra i componenti del Nucleo, con deliberazione di Giunta regionale e ciò al fine di rafforzare la terzietà del Nucleo all'interno dell'Amministrazione regionale.
2. Il Presidente rappresenta il Nucleo, stabilisce modi, tempi e priorità per l'espletamento delle sue attività nel rispetto dei termini fissati dagli adempimenti di competenza; svolge compiti di

coordinamento generale; sottoscrive gli atti ufficiali e definisce le forme di collegamento e collaborazione con le strutture regionali.

3. Il Presidente rappresenta il Nucleo della Regione Puglia nell'Assemblea e negli altri organi della «Rete dei Nuclei», ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge regionale 8 marzo 2007, n. 4 e s.m.i. Nell'esercizio di tale funzione il Presidente può delegare uno o più componenti del Nucleo.
4. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, delega le funzioni ad un componente del Nucleo.

Articolo 3

I Componenti del Nucleo

1. I componenti del Nucleo sono nominati con deliberazione della Giunta regionale all'esito di una selezione pubblica che ne garantisce la terzietà.
2. La partecipazione alle adunanze del Nucleo costituisce obbligo per i suoi componenti. Eventuali assenze dovranno essere giustificate per iscritto con espressa indicazione dei motivi dell'impedimento.
3. Ciascun componente è tenuto a comunicare, tempestivamente, al Presidente la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità insorte durante il mandato, con riferimento a specifici compiti e attività da svolgere.
4. I componenti del Nucleo hanno il dovere di riservatezza in ordine ai dati acquisiti e a quelli prodotti, nonché in ordine ai fatti e ai documenti di cui hanno avuto conoscenza in ragione del loro ufficio, durante lo svolgimento del mandato, in conformità a quanto sancito dalla normativa di contesto e dagli obblighi contrattuali assunti.

Articolo 4

La Segreteria tecnico-amministrativa del Nucleo

1. Il supporto tecnico amministrativo al Nucleo è garantito dalla Segreteria tecnico-amministrativa, di seguito denominata "Segreteria", il cui responsabile assolve alla funzione di segretario verbalizzante delle adunanze e degli incontri programmati.
2. La Segreteria è all'uopo istituita presso la Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia, attraverso l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie ad essa assegnate. La stessa opera in stretto raccordo con il Presidente per le attività di coordinamento.
3. La Segreteria cura le attività di raccordo tra i soggetti proponenti e il Nucleo ed è responsabile del Registro dei pareri.
4. Tutti i documenti da sottoporre all'esame del Nucleo sono trasmessi al Presidente per il tramite della Segreteria tecnico-amministrativa. La documentazione, su disposizione del Presidente, viene quindi inoltrata a ciascun componente del Nucleo anche utilizzando, a tal fine, una

sezione riservata sul sito tematico del Nucleo alla quale si accede mediante codici di accesso personali.

5. Tutti i documenti formali elaborati dal Nucleo sono trasmessi dal Presidente ai servizi competenti o ai soggetti proponenti per il tramite della Segreteria e sono resi disponibili per la consultazione mediante pubblicazione sul sito tematico del portale regionale in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nonché nel rispetto delle specifiche Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 5

Programmazione delle attività del Nucleo

1. La programmazione delle attività è definita, in sede collegiale, dal Nucleo sulla base di un Piano di lavoro annuale proposto dal Presidente, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti e trasmesso, per conoscenza, al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
2. Il Piano di lavoro è articolato in “progetti-obiettivo”. Ai fini del presente Regolamento, per progetto-obiettivo si intende l’insieme delle attività e delle operazioni necessarie per la produzione di un risultato finale di valutazione o di altra natura rientrante nei compiti propri del Nucleo, da realizzare nei tempi stabiliti dalle norme e/o dalle disposizioni, anche di natura programmatica, eurounitarie, nazionali e regionali e secondo modalità e priorità definite in sede di programmazione, avvalendosi delle risorse messe a disposizione dall’Amministrazione regionale.
3. Il Presidente redige annualmente una Relazione a consuntivo sulle attività svolte dal Nucleo avente ad oggetto l’attuazione del Piano di lavoro. Il Nucleo, ove necessario, può procedere ad aggiornare il Piano di lavoro con le stesse modalità previste dal precedente comma 1 per la sua adozione.
4. Il Presidente, a conclusione del mandato del Nucleo, redige una Relazione finale sulle attività svolte e la trasmette al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria e alla Giunta regionale.

Articolo 6

Funzionamento del Nucleo

1. Il Nucleo si riunisce su convocazione del Presidente il quale, sentiti i componenti, definisce il calendario di massima delle adunanze programmate su base bimestrale.
2. Il Presidente del Nucleo stabilisce l’ordine del giorno delle adunanze.
3. Le convocazioni del Nucleo sono notificate ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della data stabilita per le adunanze, di norma, a mezzo posta elettronica.
4. In caso di impedimento a partecipare alle sedute, i singoli componenti del Nucleo, per il tramite della Segreteria, devono darne tempestiva comunicazione al Presidente.



5. È facoltà del Presidente, nei casi di particolare urgenza, sottoporre all'esame dei componenti anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno, previa anticipazione per le vie brevi.
6. In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Nucleo, nei modi e forme di cui ai commi precedenti, e neppure il rinvio dell'espressione di voto alla successiva adunanza, il Presidente potrà attivare all'uopo procedura finalizzata alla manifestazione per iscritto dell'espressione di voto mediante ricorso agli strumenti elettronici o telematici ritenuti più opportuni.
7. Le adunanze si svolgono di norma presso la sede istituzionale del Nucleo. Nel caso di impedimento per causa di forza maggiore, esse possono svolgersi per via telematica con collegamento audio e video simultaneo.
8. Le adunanze del Nucleo sono valide, ai fini deliberativi, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Salvo che non sia diversamente disposto da altre fonti, il Nucleo si esprime a maggioranza semplice. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
9. Nello svolgimento di attività istruttorie o ad esse assimilabili il Nucleo opera individualmente o per gruppi di lavoro e, in questa ultima ipotesi, nella consistenza numerica che verrà ritenuta più opportuna in relazione alle circostanze del caso concreto. A tal fine, il Presidente designa i gruppi e i responsabili delle linee di attività.
10. A cadenza bimestrale i responsabili delle linee di attività riferiscono al Presidente sullo stato di avanzamento delle medesime formulando, all'occorrenza, proposte integrative o emendative.
11. I progetti in valutazione sono stralciati dall'ordine del giorno, con conseguente restituzione della relativa documentazione al soggetto proponente ove siano decorsi, infruttuosamente, sei mesi dalla richiesta di chiarimenti o integrazioni avanzati dal Nucleo.
12. Su iniziativa del Presidente, le adunanze possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnico-tematici composti da rappresentanti delle Amministrazioni centrali, regionale e degli enti locali.

Articolo 7

Disposizioni di chiusura

1. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti del Nucleo ed è comunicato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ai fini della conseguente presa d'atto con apposito provvedimento di settore.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni della normativa generale e, ove pertinenti per le attività del Nucleo, quelle previste dalle deliberazioni di Giunta regionale e dalla disciplina contrattuale sottoscritta da ciascun componente.

I Componenti del N.V.V.P.

Vittorico PERAGINE	Presidente	
Fabio CAPUTO	Componente	
Antonio CORVINO	"	"
Vittorio DELL'ATTI	"	
Cosimo Pietro GARINI	"	
Giovanni GUZZARDO	"	
Corrado LO STORTO	"	
Francesco NATALE	"	
Alessandro RICCHIUTI	"	
Elisabetta VENEZIA	"	